
Web Accessibility Directive (WAD)

Direttiva (UE) 2016/2102 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2016 relativa all'accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili degli enti pubblici



Obiettivi e mezzi

I due principali **obiettivi** sono:

- Deframmentare il mercato dell'accessibilità digitale
- Aumentare l'inclusione digitale migliorando l'accessibilità

I **mezzi** sono definiti:

- nella Direttiva (Chi? Cosa? Come? Follow-up?)
- negli atti di esecuzione che la Commissione europea dovrà adottare entro il 23 dicembre 2018

La struttura

1. Ambito di applicazione
2. Prescrizioni in materia di accessibilità
3. Conformità
4. Dichiarazione di accessibilità e altre misure aggiuntive
5. Monitoraggio e relazioni
6. Procedura di attuazione (*enforcement*)
7. Recepimento e applicazione

Ambito di applicazione

1. Enti pubblici (Public Sector Body - PSB)

- **Definizione di ente pubblico (art. 3 para. 1)**
 - lo Stato, le autorità regionali e locali,
 - organismi di diritto pubblico, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, punto 4, della direttiva 2014/24/EU, ovvero
 - le associazioni formate da una o più di tali autorità od organismi, se la finalità specifica di dette associazioni è soddisfare le esigenze di interesse generale che non abbiano carattere industriale o commerciale

- **Esclusioni (art. 1)**
 - Emittenti di servizio pubblico
 - Scuole, giardini d'infanzia o asili nido (opzionale; ma i contenuti relativi a funzioni amministrative essenziali online devono comunque essere resi accessibili)

Ambito di applicazione

2. Contenuto di siti web e applicazioni mobili

- Esclusioni (art. 1, para. 4 e art. 3, para. 2)

3. Onere sproporzionato (art. 5)

- Auto-valutazione da parte dell'ente pubblico
- Esclusione giustificata e proporzionata

L'articolo 14 della legge di delegazione europea (n. 163 del 2017) definisce principi e criteri direttivi specifici per l'attuazione della direttiva; in particolare, delega il Governo a «emanare apposite linee guida nazionali volte a individuare i casi in cui un ente pubblico può ragionevolmente limitare l'accessibilità di uno specifico contenuto. A tale scopo, per misure che impongono un onere sproporzionato si intendono misure che generano in capo a un ente pubblico un onere organizzativo o finanziario eccessivo, o mettono a rischio la sua capacità di adempiere allo scopo prefissato o di pubblicare le informazioni necessarie o pertinenti per i suoi compiti e servizi, pur tenendo conto del probabile beneficio o danno che ne deriverebbe per le persone con disabilità.»

- Supervisione (dichiarazione di accessibilità, procedura di attuazione)

Prescrizioni in materia di accessibilità dei siti web e delle applicazioni mobili (art. 4)

- **Gli Stati Membri provvedono affinché gli enti pubblici adottino le misure necessarie per rendere PIÙ accessibili i propri siti web e le proprie applicazioni mobili in modo che siano:**
 - Percepibili
 - Utilizzabili
 - Comprensibili
 - Solidi
- **Armonizzazione minima (art. 2)**

Conformità (art. 6)

- Presunzione di conformità
- Standard da utilizzare

1) Norme armonizzate →

Una richiesta di standardizzazione è stata adottata dalla Commissione europea nell'aprile 2017 e trasmessa agli enti di normazione europei, che l'hanno accettata e stanno lavorando alla nuova norma, con l'obiettivo di pubblicarla in tempo utile rispetto alle scadenze previste dalla direttiva

2) Specifiche tecniche (solo per le applicazioni mobili) → **Atto di esecuzione**

3) Norma europea EN 301 549 V1.1.2 (2015-04)

Conformità (art. 6)

Siti web

Norma armonizzata



EN 301 549 V1.1.2

Applicazioni mobili

Norma armonizzata



Specifiche tecniche
(atto di esecuzione)



EN 301 549 V1.1.2

Misure aggiuntive (art. 7)

1. Dichiarazione di accessibilità →

Atto di esecuzione

- Gli enti pubblici devono fornire e aggiornare periodicamente una dichiarazione di accessibilità particolareggiata, esaustiva e chiara sulla conformità dei rispettivi siti web e applicazioni mobili alle prescrizioni della direttiva.
- Contenuto obbligatorio:
 - Chiarimenti riguardo alle parti di contenuto non accessibili e, se del caso, riguardo alle alternative accessibili fornite;
 - Descrizione del meccanismo di feedback, e relativo link, istituito per consentire a chiunque di notificare all'ente pubblico interessato eventuali difetti di conformità del suo sito web o app mobile, e di richiedere le informazioni escluse a norma della direttiva;
 - Link alla procedura di attuazione cui è possibile fare ricorso in caso di risposta insoddisfacente alla notifica o alla richiesta.

Misure aggiuntive (art. 7)

2. Altre misure aggiuntive in capo agli Stati membri

- Programmi di formazione in materia di accessibilità destinati a stakeholder e personale degli enti pubblici
- Sensibilizzazione sulle prescrizioni in materia di accessibilità, sui benefici per utenti e proprietari di siti web, sull'esistenza di un meccanismo di feedback
- Consultazione delle parti interessate

Monitoraggio e relazioni (art. 8)

1. Monitoraggio



Atto di esecuzione

- Metodologia di monitoraggio armonizzata, che fornisca una descrizione del modo in cui verificare, in modo uniforme in tutti gli Stati Membri, la conformità dei siti web e delle applicazioni mobili alle prescrizioni in materia di accessibilità.
- La metodologia è trasparente, trasferibile, confrontabile, riproducibile e di facile utilizzo.
- Flessibilità (innovazione): possibilità per gli Stati membri di utilizzare tecnologie più avanzate per il monitoraggio della conformità, nella misura in cui ciò non comprometta la comparabilità a livello europeo.

Monitoraggio e relazioni (art. 8)

2. Relazioni →

Atto di esecuzione

▪ Contenuto

- Risultati del monitoraggio («dati misurati»)
- Misure aggiuntive (formazione, sensibilizzazione, inclusione delle parti interessate ecc.)
- Utilizzo della procedura di attuazione

▪ Periodicità

- Ogni 3 anni (prima applicazione: 5 anni dopo l'entrata in vigore della direttiva)

Procedura di attuazione (art. 9)

- **Prima istanza** ➡ meccanismo di *feedback* indicato nella dichiarazione di accessibilità
- **Seconda istanza** ➡ meccanismo di *enforcement* adeguato ed efficace, come la possibilità di mettersi in contatto con un mediatore, per assicurare un efficace trattamento delle notifiche e delle richieste ricevute, e per riesaminare la valutazione relativa all'onere sproporzionato.

Recepimento e applicazione: una tempistica stringente

- Entrata in vigore Direttiva: 22 dicembre 2016
- Recepimento negli ordinamenti nazionali: entro il 23 settembre 2018
- Entrata in piena applicazione per i «nuovi» siti web (pubblicati dopo il 23 settembre 2018): a decorrere dal 23 settembre 2019
- Entrata in piena applicazione per i «vecchi» siti web (pubblicati prima del 23 settembre 2018): a decorrere dal 23 settembre 2020
- Entrata in piena applicazione per le applicazioni mobili: a decorrere dal 23 giugno 2021
- Adozione atti di esecuzione da parte della Commissione europea: entro il 23 dicembre 2018
- Prima relazione dagli Stati membri alla Commissione europea: entro il 23 dicembre 2021
- Primo riesame dell'applicazione della direttiva: entro il 23 giugno 2022

Grazie per l'attenzione

Giulia Temperini

Agenzia per l'Italia Digitale
Ufficio Coordinamento attività internazionali
Servizio Rapporti europei
e-mail: temperini@agid.gov.it